

CAMERA DEI DEPUTATI N. 274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Attribuzione alle regioni, alle province e ai comuni del gettito derivante dall'imposta locale sui redditi, al fine di avviare un sistema di autonomia impositiva

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acquisizione al bilancio dello Stato del gettito dell'imposta locale sui redditi, avvenuta mediante il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, approvato a meno di cinque anni dall'introduzione dell'imposta stessa, contravvenendo al principio che l'aveva ispirata, ha notevolmente contribuito a colpire in modo negativo l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Le deleterie conseguenze appaiono oggi evidenti e manifeste attraverso il susseguirsi di provvedimenti di urgenza da parte dello Stato e le sempre maggiormente accentuate rivendicazioni da parte degli enti locali, i quali richiedono l'attribuzione di competenze non solo in ordine alle spese, ma anche in relazione alle entrate.

L'allegata proposta di legge si pone in linea con tali istanze, proponendosi come effettiva, ancorché non esaustiva, soluzione alla problematica delineata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il gettito dell'imposta locale sui redditi è attribuito direttamente alle regioni, alle province ed ai comuni, avuto riguardo alla realtà territoriale in cui il reddito è prodotto.

ART. 2.

1. Le somme destinate a trasferimenti dallo Stato agli enti di cui all'articolo 1 sono diminuite di un importo pari al gettito dell'imposta locale sui redditi.

ART. 3.

1. Sono fatte salve le norme concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.